



**TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Tiziana Orrù a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 11.01.2006, letti gli atti ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 220017/03 promossa da:
Calascibetta Michele

CONTRO

MINISTERO dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Di Stefano Guido – controinteressato-

- Questo Giudice con ordinanza emessa l'11 maggio 2004 n° 674 ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 3, comma 7, L. 145/02 e, in subordine, all'art. 3, comma 1, lett. b L. 145/02 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione ha sospeso il giudizio disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- Con ordinanza depositata il 25 ottobre 2005 n° 398 la Corte Costituzionale ha restituito gli atti al giudice rimettente allo scopo di rivalutare le questioni di costituzionalità sollevate alla luce dello jus superveniens ed in particolare dell'art. 14 sexies D.L. 30.06.2005 n° 115 inserito dalla legge di conversione 17.08.2005 n° 168 che, al comma 1 ha reintrodotto per gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 d.lgs 165/01 una durata minima di tre anni e una durata massima di cinque anni.
- Per espressa disposizione del citato art. 14 sexies, comma 2, la nuova disciplina non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, L. 15.07.2002 n° 145.
- la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 14 sexies citato è totalmente inapplicabile alla fattispecie concreta sottoposta

all'esame del Giudice in quanto l'incarico dirigenziale conferito al dott. Calascibetta è scaduto proprio per effetto dell'art. 3, comma 7, L. 145/02.

- Il comma 1 dell'art. 14 sexies citato, pertanto, pur avendo modificato una delle norme impugnate ossia l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 145/02, non incide sul profilo di rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. b) L. 145/02.
- L'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 14 sexies, comma 1, all'incarico dirigenziale del dott. Calascibetta neppure incide sui profili di non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti sia l'art. 3, comma 1, lett. b) sia l'art. 3, comma 7, L. 145/02 già rilevati con l'ordinanza di remissione alla Corte.
- Il rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento al contrario conferma i dubbi di costituzionalità delle norme impugnate in quanto sottolinea ancor meglio la situazione iniqua e viziata da incostituzionalità in cui si è trovato il dott. Calascibetta a seguito della cessazione ope legis ed ante tempus dell'incarico dirigenziale.
- La disciplina sopravvenuta ha infatti ripristinato il principio di stabilità degli incarichi dirigenziali, venuto meno per effetto dell'art. 3, comma 1 lett. b) L. 145/02 che aveva eliminato la durata minima biennale e diminuito la durata massima in tre anni, prevedendo che l'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
- Il principio di stabilità degli incarichi introdotto dall'art. 14 sexies, comma 1, citato rende pertanto ancora più evidenti i profili di incostituzionalità sottoposti all'esame della Corte in relazione alle norme e ai profili indicati nell'ordinanza di remissione rafforzando il giudizio già espresso proprio in merito alla eliminazione della durata minima degli incarichi ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. b) L. 145/02.
- Il giudizio di non manifesta infondatezza già sottoposto all'esame della Corte con riferimento alla previsione legale della cessazione automatica dell'incarico dirigenziale disposta a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e della capacità professionale nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati ottenuti deve pertanto essere integralmente riproposto.
- Come già affermato nell'ordinanza di remissione la declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate consentirebbe il ripristino in capo al dott. Calascibetta



dell'incarico dirigenziale a suo tempo affidatogli e cessato ex lege fino alla naturale scadenza (originariamente fissata in un quinquennio) ponendo così rimedio alla situazione del tutto singolare ed ingiustificata venutasi a creare con l'entrata in vigore dell'art. 3, commi 1 e 7, L. 145/02 ed oggi amplificata dalla reintroduzione del principio di stabilità degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 14 sexies più volte citato che ha peraltro ripristinato la durata massima di cinque anni per gli incarichi di direzione generale.

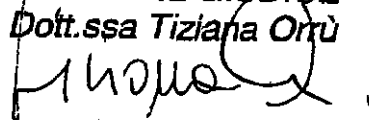
P.Q.M.

ritenendosi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento all'art. 3, comma 7, L. 145/02 e, in subordine, all'art. 3, comma 1, lett. b L. 145/02 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione così provvede:

- 1) sospende il giudizio;
- 2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- 3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma 18.01.2006

IL GIUDICE
Dott.ssa Tiziana Orrù

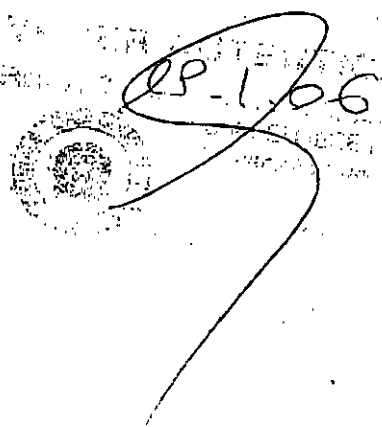


Depositato in Cancelleria

Roma, il 18 GEN. 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Carmelina Silvestro



SP-1.06